

LEGGE REGIONALE:

"Fondo regionale per il Trasporto gratuito e agevolato di lavoratori e studenti".

DELLA REGIONE

Legge regionale:

"Fondo regionale per il Trasporto gratuito e agevolato di la
voratori e studenti".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

La Regione assegna contributi alle Province ed ai Comuni in proporzione agli oneri sopportati da ciascun Ente per assicurare viaggi gratuiti o agevolati sui mez
zi di trasporto extraurbani ai lavoratori ed agli studen
ti.

Art. 2

Il contributo regionale verrà erogato in proporzio
ne agli oneri sopportati dagli Enti Locali con carico al
bilancio dell'esercizio 1974, per i trasporti dei lavora
tori, con carico ai bilanci degli esercizi 1974 e 1975
per i trasporti degli studenti frequentanti gli anni sco
lastici 1973-74 e 1974-75.

Art. 3

La Giunta Regionale sentito il parere della 5^a Com-
missione, fisserà i criteri di ammissibilità e le propor
zioni di riparto del fondo disponibile fra le Province ed
i Comuni che avvanzeranno documentata richiesta di rimbor-
so per le agevolazioni concesse nel rispettivo ambito ter

ritoriale, con priorità per gli oneri relativi al rimborso integrale degli abbonamenti ferroviari e delle spese sostenute dagli Enti Locali necessitati all'organizzazione del trasporto agevolato.

Art. 4

Gli Enti Locali possono destinare il contributo regionale in tutto o in parte a favore di imprese private o pubbliche o di Enti autorizzati al trasporto di viaggiatori, se con questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuità o la riduzione delle spese di trasporto dei lavoratori e degli studenti.

Art. 5

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, fissato per l'anno 1974 in L. 1.500.000.000 si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dello esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli esercizi successivi al 1974 gli oneri saranno determinati con legge di approvazione dei relativi bilanci, nei limiti dello stanziamento previsti al 1° comma del presente articolo.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Matarrese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 dicembre 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Matarrese)

Consiglio Regionale della Puglia

27 DIC. 1974

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

